Camera di Commercio
Trapani

Area Anagrafica

REGISTRO DELLE IMPRESE

Determinazione del Dirigente

N. 98 del 17 novembre 2026

Oggetto: Avvio procedimento cancellazione d'ufficio imprese individuali, D.P.R. 24 luglio 2004, n. 247, art. 2 c. 1 lett a) decesso dell'imprenditore.

Il Dirigente

- *Visto lo Statuto della Regione Siciliana;*
- *Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio";*
- *Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";*
- *Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A" ;*
- *Vista la L.R. 10/2000 recante " Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";*
- *Visto il D.P.R. 254/2005 recante " Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";*
- *Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio",*
- *Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 " Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ;*
- *Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";*
- *Vista la Determina del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 avente per oggetto "Criteri comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali";*
- *Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che istituisce presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'Ufficio del Registro delle Imprese, di cui all'art. 2188 del c.c;*
- *Visto il D.P.R. 7 Dicembre 1995, n. 581 "Regolamento di attuazione dell'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese;*
- *Visto l'art. 2190 del c.c. il quale regolamenta le iscrizioni d'ufficio nel Registro delle Imprese;*
- *Visto il D.P.R. 24 luglio 2004, n. 247, il quale prevede l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese individuali per le quali l'ufficio del Registro delle Imprese accerta il decesso dell'imprenditore;*
- *Vista la circolare n. 3585/c del 14 Giugno 2005, del Ministero delle Attività Produttive;*
- *Vista la nota di Unioncamere dell'11/6/2026, prot. 22672/U, acclarata al prot. 7038 dell'11/6/2026, avente per oggetto: "Cancellazione dal registro delle imprese delle imprese individuali con imprenditore deceduto";*

- *Visto l'elenco degli imprenditori individuali deceduti e la nota operativa trasmessa da Infocamere in data 28 ottobre 2026;*
- *Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;*
- *Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione, il canale tradizionale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni appresso indicate;*
- *Considerato, peraltro, che la maggioranza delle imprese individuali interessate non ha adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente;*
- *Rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;*
- *Rilevato che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dell'imprenditore ricavabile dalla visura;*
- *Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;*
- *Visto l'art. 8 c. 3 della L. n 241/1990 e s. mm. ii. che recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";*
- *Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;*
- *Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;*
- *Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quarantacinque giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 2004, n. 247;*
- *Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s. mm. ii. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le imprese individuali individuate con le modalità sopra descritte e nella fattispecie in esame, anche, in caso di P.E.C. attiva, all'invio in forma massiva della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante al Registro delle Imprese;*

DETERMINA

- *Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo*
- *Di aver dato avvio, in data odierna, al procedimento previsto dal D.P.R. 24 luglio 2004, n. 247, artt. 2 comma 1 lett. a) decesso dell'imprenditore per la cancellazione d'ufficio delle*

imprese individuali, di cui all' elenco che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- *Che idoneo avviso dell'avvio del procedimento verrà pubblicato nell'Albo Camerale on-line per la durata di 45 giorni;*
- *che dell'avvio della procedura di cancellazione verrà data notizia all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani e Marsala e all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani;*
- *di annotare provvisoriamente il suddetto avvio nella visura delle imprese individuali coinvolte;*
- *di affidare ad Infocamere la trasmissione delle P.E.C. agli indirizzi risultanti al Registro delle Imprese, tramite il servizio di invio massivo, rientrante fra gli affidamenti di cui alla determina n. 149 dell'11/09/2024 avente per oggetto: "Affidamento servizi standardizzati facoltativi offerti da Infocamere S.C.p.A. per il triennio Ottobre 2024-Settembre 2027";*
- *di riservarsi di cancellare dal Registro delle Imprese, le imprese individuali che non abbiano richiesto motivata interruzione del procedimento nel termine di quarantacinque giorni, con successivo provvedimento del sottoscritto Conservatore del R.I. da pubblicare sia nell'Albo camerale per quindici giorni, sia sul sito istituzionale in modo permanente in un'apposita sezione denominata "cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese ".*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - TRAPANI

Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Camerale Informatico

Dal 17 novembre 2026 ***Al 1 gennaio 2027***

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - TRAPANI

Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa

ID
Giuseppe Cassisa
17/11/2026 12:53:48 UTC+0100